Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 126° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 maggio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1985, n. 166.

Regolamento dei servizi e delle spese da farsi in economia per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i servizi e le spese da farsi in economia da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Udito il parere n. 30/84 emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 15 novembre 1984 e ritenuto di doversi ad esso adeguare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1985;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento dei servizi e delle spese da farsi in economia per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, composto di n. 7 articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 1

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPEL).

Art. 1.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, entro il limite massimo di spesa di L. 50.000.000 provvede in economia:

1) all'acquisto, manutenzione, noleggio, riparazione e modifica di mobili, impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature per i vari laboratori e servizi, della strumentazione per le operazioni di collaudi, controlli, etc., di macchine per scrivere, per calcolo, per riproduzione e per elaborazione dati, nonché all'acquisto di accessori e parti di ricambio;

2) all'acquisto, custodia, conservazione, trasporto e confezionamento di prodotti chimici, farmaceutici e di ogni altro prodotto, metallo o materia prima e sussidiaria, nonché di animali per esperimento, necessari per i lavori di ricerca, controllo ed analisi;

3) all'acquisto di medicinali e prodotti terapeutici per la protezione del personale adibito a lavori particolarmente nocivi o rischiosi;

4) all'acquisto di piante e semi di giardini e per esperimento nonché alle spese per la coltivazione ed il mantenimento;

5) all'acquisto di materiale fotografico e cinematografico;

6) all'acquisto, manutenzione, noleggio, riparazione e modifica di apparecchi televisivi, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di servizi, immagini e dati;

7) alla manutenzione, riparazione, noleggio e custodia di veicoli e di altri mezzi di trasporto, nonché al pagamento delle tasse di circolazione, dei premi di assicurazione e di altri eventuali oneri connessi all'espletamento del servizio automobilistico;

8) all'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi riguardanti compiti istituzionali, e alla partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Istituto;

9) all'acquisto, rilegatura e manutenzione di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione per la raccolta di notizie di interesse per l'Istituto;

10) all'acquisto di estratti e fotoriproduzioni di libri, riviste, articoli ed altri lavori, ed alla traduzione di libri e riviste straniere da liquidare su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi in proprio;

11) alla produzione e diffusione di inserti radiotelecinematografici di carattere documentario tecnico-scientifico;

12) a lavori di stampa e di riproduzione fotografica e fotostatica di disegni, pubblicazioni, bollettini, circolari, nonché di documenti di ufficio;

13) all'acquisto di carta e cartonaggio, di materiale ed oggetti vari per disegni, cancelleria e stampati;

14) a trasporti, servizi di dogana, spedizioni, noli, assicurazioni, imballaggi, magazzinaggi e facchinaggi;

15) a lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali, aree e spazi recintati dell'Istituto con i relativi impianti, infissi e manufatti;

16) ai lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, aree e spazi recintati con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici dell'Istituto nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

17) all'affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi e per la organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché per esigenze diverse connesse con l'attività dell'Istituto, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali dell'Istituto stesso;

18) alla divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

19) alle spese postali, telefoniche e telegrafiche e per altri servizi speciali di corrispondenza;

20) all'acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, manifestazioni e ricorrenze varie;

21) alla pulizia, disinfestazione e illuminazione dei locali, aree e spazi recintati dell'Istituto, nonché al riscaldamento dei locali stessi;

22) alla provvista di carburante e di lubrificante;

23) all'acquisto, manutenzione e pulizia di effetti di corredo;

24) ai servizi di accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto.

L'esecuzione in economia di cui al comma precedente è disposta dai dirigenti, secondo le attribuzioni e nei limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e dai funzionari delegati, ancorché non dirigenti, nel limite di importo di cui all'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per le spese superiori a L. 10.000.000 deve essere sentito il comitato amministrativo che esprime parere vincolante.

Art. 2.

Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802 e dall'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e successive modificazioni, dal Provveditorato generale dello Stato, il quale, per le spese di carattere ordinario, fisso e continuativo, provvede sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.

Per l'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio e tutto ciò che può occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici, deve essere sentita sulla indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo una commissione, nominata dal direttore dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da quattro funzionari tecnico-professionali, di cui uno con funzioni di presidente, e da un dirigente, nonché da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con funzioni di segretario.

Art. 3.

Le provviste in economia di presumibile importo superiore a 5.000.000 di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinamento dei servizi, mediante adeguata relazione redatta dall'ufficio, dipartimento o servizio tecnico richiedente.

Le provviste di cui al comma precedente devono essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

Art. 4.

I preventivi sono richiesti a persone o imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'assunzione dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'ordinazione dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

L'ordine impegna il fornitore, il quale non potrà in nessun caso e per nessuna ragione variare i termini di consegna, né i prezzi stabiliti, né la qualità e quantità della merce.

In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di fornitura che dovrà essere accettata per iscritto da parte dell'assuntore.

Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 5.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale.

Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati designati dal competente dirigente, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

Se la spesa non supera 5.000.000 di lire è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato designato dal dirigente competente.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 6.

I competenti uffici centrali dell'Istituto disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti.

Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, i predetti uffici potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.

I dipartimenti periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente regolamento con i fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7.

E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni.

A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti o forniture, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.

Visto, *il Ministro della sanità*
DEGAN

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 aprile 1985.

Sessione ordinaria di aprile 1985 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione di aprile 1985 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 3.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data e il luogo di nascita;

la cittadinanza;

la residenza;

il godimento dei diritti politici;

il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, numero 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande, debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento dell'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato *13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve* essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 (« contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni - decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 19 aprile 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1985
Registro n. 21 *Giustizia, foglio n.* 7

(2404)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 aprile 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro di svezzamento fra agricoltori », in Fossano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Centro di svezzamento fra agricoltori », con sede in Fossano (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Centro di svezzamento fra agricoltori », con sede in Fossano (Cuneo), costituita per rogito notaio Flavio Brundu in data 22 dicembre 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e

Lanza Donatella, nata a Cuneo il 2 giugno 1945 ed ivi residente in via Piave, 2;

Cirio dott. Pieruccio, nato a Cessole (Asti) il 30 giugno 1924 e residente ad Alba in via Duccio Colimberti n. 4;

Grosso avv. Giovanni, nato a Torino il 6 ottobre 1938 ed ivi residente in corso Rosselli n. 66,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2363)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 marzo 1985.

Aggiustamento della formula di calcolo del tasso d'interesse dei certificati di credito del Tesoro a cedola annuale variabile, in relazione all'introduzione dei buoni ordinari del Tesoro con durata espressa in giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, fra l'altro, mediante l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con cedola d'interesse anche variabile;

Visto il proprio decreto n. 215846/66-AU-76 del 13 dicembre 1984, debitamente registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984, con cui si è provveduto, in forza della disposizione legislativa sopracennata, ad emettere CCT con godimento 1° gennaio 1985, a tasso d'interesse variabile pagabile in rate annuali posticipate, ed, in particolare, l'art. 2 del provvedimento stesso, con cui, tra l'altro, si è stabilito che i tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima vengano determinati sulla base della media aritmetica dei tassi di rendimento annuali dei BOT di scadenza a dodici mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, recante l'autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1985, ed, in particolare, l'art. 3, ove si dispone che la durata dei buoni medesimi può essere espressa in giorni anziché in mesi;

Ritenuta la necessità di modificare il sistema di calcolo del tasso d'interesse dei certificati di credito del Tesoro a cedola annuale con godimento 1° gennaio 1985, onde tener conto dell'effettiva durata dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Il quarto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 215846/66-AU-76 del 13 dicembre 1984, meglio specificato nelle premesse, recante l'emissione dei certificati di credito del Tesoro a tasso d'interesse variabile pagabile annualmente, con godimento 1° gennaio 1985, è da intendersi così riformulato:

« Il tasso annuale di rendimento è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo di asta di BOT annuali, divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT emessi ».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 217

(2365)

DECRETO 30 aprile 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1985, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recanti disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 27 febbraio 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 16,10% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1985, ferma restando la commissione per l'anno 1985, stabilita con decreto ministeriale del 29 dicembre 1984, nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1985, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,70%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 15,70% per il bimestre maggio-giugno 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75% il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1985, è pari al 17,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2385)

DECRETO 30 aprile 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1985, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per lo ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 23 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1985, con il quale è stato stabilito nella misura del 15,80% il costo di provvista per il bimestre marzo-aprile 1985, ferma restando la commissione del 2,20% fissata per l'anno 1985 con il decreto ministeriale del 29 dicembre 1984;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre maggio-giugno 1985 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previsto dalle norme indicate in premessa è pari al 15,50% per il bimestre maggio-giugno 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,20%, il tasso di riferimento, per il bimestre maggio-giugno 1985 è pari al 17,70%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2386)

DECRETO 30 aprile 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel quadrimestre maggio-agosto 1985, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per lo ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1983, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state stabilite le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio a decorrere dall'anno 1984;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 7 dicembre 1983, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità quadrimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il quadrimestre maggio-

agosto 1985 è pari al 16,35% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1985;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da applicare per il quadrimestre maggio-agosto 1985 alle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 16,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2387)

DECRETO 30 aprile 1985.

Tasso di riferimento valevole per il bimestre maggio-giugno 1985, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata e agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1971, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1969, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dal decreto ministeriale del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1985, con cui è stato fissato, nella misura del 16,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1985 e stabilita la commissione per l'anno corrente, nella misura unica dell'1,85%;

Visto il proprio decreto del 23 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1985, con cui è stato fissato nella misura del 15,95% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1985;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre maggio-giugno 1985, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 15,50% per il bimestre maggio-giugno 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85%, il tasso di riferimento, per il bimestre maggio-giugno 1985, è pari al 17,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2388)

DECRETO 30 aprile 1985.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre maggio-giugno 1985, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, della editoria e per le zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione della industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 27 febbraio 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 16,10% per il bimestre marzo-aprile 1985 il costo medio della provvista, ferma restando la commissione per l'anno 1985, stabilita con decreto ministeriale del 29 dicembre 1984 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1985 il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,70%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,70% per il bimestre maggio-giugno 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,15%, il tasso di riferimento, per il bimestre maggio-giugno 1985 è pari al 17,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2389)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 marzo 1985.

Modalità di esecuzione delle prove di omologazione di cui all'art. 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373, che dichiara soggetti ad omologazione i componenti degli impianti di produzione e degli impianti di utilizzazione del calore nonché le apparecchiature di regolazione automatica e contabilizzazione del calore;

Visto l'art. 22, primo, secondo e quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, che stabilisce l'obbligo dei fabbricanti e degli importatori di impianti ed apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1 della stessa legge di sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e che estende dette norme anche alle omologazioni di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1983), recante disposizioni sulle procedure di omologazione di prototipi di impianti e di apparecchiature per l'utilizzazione delle fondi di energia di cui al citato art. 1 della legge n. 308/82;

Ritenuta la necessità di dettare ulteriori disposizioni sulle procedure di omologazione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I prototipi di impianti e di apparecchiature da sottoporre ad omologazione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 308/82 sono classificati nell'allegato *A* del presente decreto.

Le procedure da seguire nelle prove di omologazione degli impianti ed apparecchiature di cui all'art. 22, primo comma, della citata legge n. 308/82 nonché dei componenti ed apparecchiature di cui all'art. 4 della legge n. 373/76 presso i laboratori di enti od istituti autorizzati, sono quelle riportate nell'allegato *B* del presente decreto o che saranno emanate con successivo decreto.

Nel periodo intercorrente tra la richiesta di omologazione ed il rilascio del certificato di omologazione, il fabbricante e/o importatore, per procedere alla commercializzazione dell'impianto e/o apparecchiatura, dovrà apporre in modo visibile sull'impianto e/o apparecchiatura, nel manuale di istruzione, su documenti pubblicitari, la dicitura: « E' stata presentata domanda di omologazione per questo impianto/apparecchiatura al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il . . . . ».

Art. 2.

Gli enti od istituti che abbiano presentato domanda, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983, di riconoscimento di un proprio laboratorio ad

eseguire le prove di omologazione di impianti o componenti di impianti e di apparecchiature di cui alle norme citate in premessa, sono autorizzati a svolgere tale attività con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti indicati nell'allegato *B* del sopracitato decreto ministeriale 3 gennaio 1983.

L'autorizzazione è accordata per uno o più gruppi di impianti/apparecchi di cui al precedente art. 1 per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione.

Il decreto riporta la sigla di identificazione del laboratorio autorizzato, costituita da:

un gruppo di tre lettere identificante il laboratorio;

un gruppo alfa numerico identificante i gruppi di impianti ed apparecchi di cui all'allegato *A* per i quali vige l'autorizzazione;

il periodo di validità, in mesi, dell'autorizzazione.

Detta sigla deve apparire sulla targhetta di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983 che dovrà contraddistinguere qualunque atto del laboratorio, ivi compresa la corrispondenza.

Art. 3.

L'ente o istituto autorizzato, è tenuto, pena la revoca del decreto di autorizzazione:

a) al rispetto da parte del laboratorio di tutta la vigente normativa di legge, ivi compresa la vigente normativa tecnica e di sicurezza delle apparecchiature di laboratorio;

b) alla installazione del laboratorio in locali idonei, alla dotazione di questo con apparecchiature e strumentazioni adeguate, alla qualificazione del personale addetto; il tutto conforme a quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento;

c) alla nomina del responsabile di laboratorio e del sostituto di questi, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento; ogni variazione di detti nominativi deve essere comunicata tempestivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si riserva di verificare la qualificazione delle persone indicate;

d) alla regolare esecuzione nel laboratorio delle prove di omologazione di tutti i prodotti del gruppo di cui al decreto di autorizzazione per i quali gli sia pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983;

e) a notificare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato qualunque interruzione dell'attività del laboratorio.

L'ente o istituto, tramite il responsabile del laboratorio, è altresì tenuto, parimenti a pena di revoca del decreto di autorizzazione:

a) alla regolare esecuzione delle prove, adottando le procedure stabilite ed utilizzando strumentazione in perfetta efficienza;

b) ad eseguire le prove in rigoroso ordine cronologico di richiesta da parte degli interessati, motivando qualunque eccezione nel quaderno di laboratorio;

c) a redigere le relazioni di prova secondo il modello di cui all'allegato *C* e ad inviarle tempestivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in duplice copia;

d) a conservare un apposito registro (registro di protocollo) bollato e numerato, nel quale devono essere registrate, in ordine cronologico, le richieste di prova da parte delle aziende, l'invio delle relazioni di prova e la corrispondenza;

e) a conservare un apposito registro (quaderno di laboratorio), bollato e numerato, nel quale il responsabile (o il suo sostituto) deve annotare, giornalmente ed in ordine cronologico, l'attività svolta e da quali operatori, i risultati delle misure effettuate, nonché tutti gli elementi necessari a comprovare il regolare svolgimento dell'attività del laboratorio e le motivazioni di eventuali interruzioni;

f) a conservare un apposito registro (registro delle fatture), bollato e numerato, nel quale devono essere registrate tutte le fatture emesse nei confronti delle aziende committenti le prove, con i relativi importi;

g) a conservare in apposito archivio copia di tutte le relazioni di cui al precedente punto *c*);

h) ad applicare le tariffe periodicamente approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esecuzione delle prove.

Art. 4.

Ai fini dell'aggiornamento delle procedure di prova nonché delle caratteristiche tecniche, professionali e normative dei laboratori, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche e/o di altri enti ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di effettuare, direttamente o indirettamente, sopralluoghi presso i laboratori autorizzati allo scopo di verificare il permanere della loro idoneità alla effettuazione delle prove di omologazione.

Gli oneri di cui al comma precedente sono a carico dell'ente istituto autorizzato.

Qualora sia riscontrata l'inidoneità anche parziale del laboratorio o la violazione di uno o più degli obblighi stabiliti dal presente decreto, ovvero nel caso in cui vengano riscontrate sostanziali differenze tra i risultati delle prove effettuate dal laboratorio ed i risultati delle stesse prove effettuate da altro laboratorio all'uopo incaricato, su un campione del prodotto estratto dallo stesso lotto di produzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca il provvedimento di autorizzazione, perseguendo, se del caso, i responsabili a termine di legge.

I fabbricanti e/o importatori possono con richiesta scritta, motivata e documentata, chiedere il riscontro dei risultati delle prove effettuate.

Nessun risarcimento può essere richiesto dall'ente o istituto o da terzi in caso di revoca del provvedimento di autorizzazione.

Sono a carico dell'ente/istituto i maggiori oneri derivanti ai terzi a causa del provvedimento di revoca.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della relazione di prova di cui all'art. 4, rilascia il certificato di omologazione e lo trasmette al fabbricante e/o importatore che abbia fatto richiesta di omologazione.

Il fabbricante e/o importatore deve accusare ricevuta del certificato a mezzo raccomandata R.R. dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità, la conformità della produzione al prototipo omologato,

nonché provvedere alla conservazione del certificato in apposito archivio disponibile ad ogni richiesta di parte interessata.

I termini del certificato di omologazione devono essere riportati, a cura ed a spesa del fabbricante e/o importatore, sulle targhette di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983, che debbono essere apposte sui singoli impianti/apparecchi per la commercializzazione dei medesimi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di effettuare direttamente o indirettamente accertamenti e controlli su impianti/apparecchi provvisti di targhette di cui al comma precedente prelevando il necessario numero di campioni.

In caso di difformità tra materiale commercializzato e prototipo omologato il certificato di omologazione viene ritirato ed al fabbricante e/o importatore è fatto divieto di applicare la targhetta sulle serie dei prodotti di cui al prototipo omologato.

Se tale difformità è attribuibile al fabbricante e/o importatore i responsabili sono perseguiti a termine di legge.

Si ha difformità della serie rispetto al prototipo omologato nel caso in cui il risultato delle prove effettuate sui campioni differisca dai valori in base ai quali è stato rilasciato il certificato di omologazione con tolleranze superiori a quelle ammesse dalle procedure di prova.

Gli oneri degli accertamenti e controlli di cui al presente articolo sono a carico del produttore e/o importatore.

Art. 6.

Le omologazioni di componenti di impianti e di apparecchiature di cui alla legge n. 373/76 rilasciate, ai sensi e nei modi di detta legge, in data antecedente a quella del presente decreto restano valide ai fini della legge n. 308/82.

Art. 7.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983, nonché i punti 1) e 2) dell'allegato *A* dello stesso decreto.

Roma, addì 14 marzo 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE DI PROTOTIPI DI IMPIANTI E DI APPARECCHIATURE

Gruppo A

IMPIANTI E APPARECCHI CHE PRODUCONO ENERGIA TERMICA DA COMBUSTIBILI FOSSILI E/O RESIDUI/RIFIUTI

Sottogruppi	Potenzialità	Combustibile	Fluido Termovettore
B Bruciatori	A1 < =0,35 MW	G Gassoso	AQ Acqua
GN Generatori	A2 >0,35÷1,16 MW	L Liquido	AR Aria
GNR Generatori ad alto rendimento	A3 1,16÷2,3 MW	S Solido	VP Vapore
	A4 >2,3 MW	R Residui	DI Diatermico

Gruppo B

IMPIANTI E APPARECCHI CHE UTILIZZANO ENERGIA TERMICA PRODOTTA DA QUALSIASI FONTE ESCLUSE LE FONTI DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 308/82.

Sottogruppi	Alimentazione con
CS Corpi scaldanti	AQ Acqua
GT Gruppi termoventilazione	AR Aria
R Riscaldatori	VP Vapore
S Scambiatori	DT Diatermico
P Pompe	EL Elettricità

Gruppo C

IMPIANTI E APPARECCHI CHE PRODUCONO E/O UTILIZZANO ENERGIA TERMICA E/O ELETTRICA DA QUALSIASI COMBUSTIBILE O FONTE RINNOVABILE

Sottogruppi:

CG Cogenerazione
DA Digestori anaerobici
PC Pompe di calore
CS Collettori solari
AC Accumulatori di calore
RC Recuperatori di calore

Gruppo D

IMPIANTI CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Sottogruppi:

E Eolica
S Solare
I Idraulica
G Geotermica

Gruppo E

APPARECCHI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Sottogruppi:

RG Regolazione
CN Contabilizzazione

Nel caso del gruppo *A* ed analogamente, per il fluido di alimentazione, per il gruppo *B* e per i sottogruppi dei gruppi *C*, *D* ed *E*, le specificazioni della potenza, del combustibile e del fluido termovettore occorrono solo se non sono coperti completamente i campi relativi.

ALLEGATO *B*

NORME DI OMOLOGAZIONE DA SEGUIRE NELLE PROVE DI APPARECCHI ED IMPIANTI

Gruppo A

IMPIANTI ED APPARECCHI CHE PRODUCONO ENERGIA TERMICA DA COMBUSTIBILI FOSSILI E/O RESIDUI O RIFIUTI

B *Bruciatori*:

B-L: UNI 7824
B-L-G: FA 114 UNI 7824

GN *Generatori*:

AQ-LG:	UNI 7936, FA 130 UNI 7936
AQ-S:	UNI 8857
AQ-G:	UNI 7271
AR-LG:	UNI 7414, FA 131 UNI 7414
A4-VP-L:	UNI 7708
A1-VP-L:	FA 168 UNI 7936
A2-VP-L:	FA 168 UNI 7936
A3-VP-L:	FA 168 UNI 7936
DT-L:	UNI 8061, FA 132 UNI 8061
AR-G:	UNI 8125

GNR *Generatori alto rendimento*:

AQ-LG : FA 168 UNI 7936

Gruppo B

IMPIANTI E APPARECCHI CHE UTILIZZANO ENERGIA TERMICA DA QUALSIASI FONTE ESCLUSE LE FONTI DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 308/82.

CS *Corpi scaldanti*:

Radiatori CS-AQ-VP:	UNI 6514, FA 77 UNI 6514
Ventilconvettori CS-AR:	UNI 7940
Aerotermi CS-AR:	UNI 6552
Gruppi di termoventilazione GT-AR:	UNI 8062, UNI 8063
Riscaldatori acqua R-AQ:	UNI 8064
Scambiatori S-AQ:	UNI 8853
Pompe P-AQ:	UNI 8365

Gruppo C

IMPIANTI E APPARECCHI CHE PRODUCONO E/O UTILIZZANO ENERGIA TERMICA E/O ELETTRICA DA QUALSIASI COMBUSTIBILE O FONTE RINNOVABILE

CG Cogeneratori:	UNI 8887, UNI 8888
PC Pompe calore:	UNI 8889
CS Collettori solari:	
a liquido:	UNI 8796, UNI 8212
ad aria:	UNI 8937, UNI 8212 p te 1-2-4-6-8
AC Accumulatori:	UNI 8873

Gruppo D

IMPIANTI CHE PRODUCONO ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

S Solare:	CEI-C 091, CEI-C 092
I Idraulica:	UNI 8734, UNI 8735

Gruppo E

APPARECCHI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE.

RG Regolatori:	UNI 8464, UNI 7941, UNI 7942
CN Contatori:	UNI 8156, UNI 8465, UNI 8631, UNI 8157, UNI 8158, UNI 8349

ALLEGATO *C*

Legge 29 *maggio* 1982, *n*. 308, *art*. 22
decreto ministeriale dell'industria 14 *marzo* 1985

RELAZIONE DI PROVA DI OMOLOGAZIONE N. . . . .

Laboratorio | | | | (1) Data (2) . . . .
(autorizzato con decreto ministeriale dell'industria del (3) . . . . . fino al (3) . . . .).

Prova di omologazione richiesta da (4) . . . .
il (4-*bis*) . . . . trasmessa
dal Ministero industria il (5) . . . . n. prot. (6) | |
pervenuta il (7) . . . . n. prot. (8) | |
dell'apparecchio/impianto denominato (9) . . . . . .

Descrizione sommaria dell'apparecchio (10) . . . . .
. . . . | | (11).

Prove di omologazione:

Sigla (12) . . . .

Titolo (12) . . . .

Esito della prova (13) . . . .

Si attesta che la prova sopra indicata è stata effettuata da questo laboratorio conformemente a quanto disposto all'art. 3 del decreto ministeriale 14 marzo 1985, e i risultati sopra indicati corrispondono a quelli riscontrati.

Il responsabile di laboratorio
. . . .

---

(1) Dati di targa.

(2) Data di esecuzione.

(3) Indicare gli estremi del decreto ministeriale autorizzativo.

(4) Denominazione esatta del fabbricante e/o importatore (come da certificato CCIAA).

(4-*bis*) Data lettera di richiesta al Ministero.

(5) Data della richiesta pervenuta tramite Ministero.

(6) Numero di protocollo del Ministero.

(7) Data di arrivo della richiesta.

(8) Numero di protocollo del laboratorio.

(9) Denominazione commerciale.

(10) Tale da permetterne l'identificazione.

(11) Classe/gruppo di appartenenza.

(12) Sigla della prova (allegato *B* al decreto ministeriale 14 marzo 1985) - titolo della prova.

(13) Esprimere i risultati con le tolleranze riscontrate indicando altresì quelle ammesse.

NOTE

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (*Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi*) è il seguente:

« Art. 22 (*Omologazione degli impianti e delle apparecchiature*). — I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la effettua a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente è indicato, così come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia superiore a 10 mila TEP (tonnellate equivalenti petrolio) sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia ».

— L'art. 1 della stessa legge si riferisce alle fonti rinnovabili di energia o assimilate e considera esplicitamente come tali: « il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore ricuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti ».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è riportato nella nota al titolo.

— Il testo dell'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373 (*Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici*), è il seguente:

« I fabbricanti e gli importatori di componenti degli impianti di produzione e utilizzazione del calore nonché di apparecchiature di regolazione, devono sottoporre i prototipi e le serie da impiegare in impianti soggetti alla presente legge alla preventiva omologazione della Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).

La ANCC deve accertare la rispondenza dei prototipi e delle serie alle condizioni di rendimento più economiche in relazione al progresso della tecnica, nonché la funzionalità e l'affidabilità, con particolare riferimento alle norme della presente legge.

Tutte le imprese che producono, commerciano o installano i componenti e le apparecchiature di cui al primo comma sono obbligate a fornire al pubblico i relativi listini tecnici, attestanti la rispondenza dei componenti e delle apparecchiature ai certificati di omologazione ».

Nota all'art. 2, primo comma:

— La domanda, a norma dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983, deve essere inoltrata « in carta legale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e industrie di base, domanda in duplice copia, di cui all'allegato *A* ».

— L'ente o l'istituto deve, a norma dell'allegato *B* del decreto ministeriale 3 gennaio 1983, rispondere ai seguenti requisiti:

« Organismo imparziale pubblico o privato che possieda la competenza e l'affidabilità necessaria per gestire un sistema di prove di omologazione.

Dotato di personale in numero adeguato e di istruzione tale a essere competente per le funzioni da svolgere e diretto da un direttore tecnico laureato in discipline tecniche con specifica esperienza di almeno tre anni nel settore di attività dell'ente/istituto.

L'istituto/ente deve avere una consolidata esperienza nella attività di prove di omologazione nei specifici settori indicati dalla legge n. 308 o in settori affini; deve svolgere la propria attività su base nazionale. Deve essere finanziariamente indipendente da influenze commerciali e libero da ogni altra influenza che possa condizionare la propria attività.

E' titolo di merito il titolo del riconoscimento della reciprocità dell'istituto con analoghi istituti comunitari o esteri in genere per le prove di omologazione per le quali l'ente/istituto ha fatto domanda.

L'ente/istituto deve essere proprietario o gestore di adeguate, convenienti ed appropriate installazioni ed apparecchi al fine di permettere tutte le attività dirette ed indirette relative a prove di omologazione (ricevimento campioni, spedizione campioni, magazzino campioni, ecc.) con la dovuta riservatezza ».

Nota all'art. 2, quarto comma:

— Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983 è il seguente:

« Il fabbricante, ovvero l'importatore appone, sugli impianti ed apparecchiature conformi al campione omologato, di cui all'art. 3, una targhetta riportante il rendimento del prodotto così come risultante dal certificato di omologazione e/o i dati prescritti dalle specifiche tecniche applicative della legge, entro due mesi dalla data di rilascio del certificato di omologazione.

La targa, di materiale non deperibile, posta in maniera non asportabile e visibile all'esterno del prodotto, deve avere caratteristiche conformi ai comma *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 ».

Nota all'art. 3, primo comma, lettera d):

— L'art. 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983, nel primo comma, dispone:

« Art. 3 (*Richiesta di omologazione: presentazione della domanda*). — I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1 della legge n. 308/82 debbono presentare domanda in triplice copia, con raccomandata R.R., al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, su carta legale, specificando l'impianto o la apparecchiatura di cui si chiede l'omologazione, con una sommaria descrizione volta ad individuare le caratteristiche tecniche del prodotto ».

Nota all'art. 4, primo comma:

— L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 (*Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche*), nel primo comma, dispone:

« Il Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla compilazione di norme per l'accettazione, il collaudo e l'unificazione di materiali, strumenti, apparecchi, macchinari ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonché di norme per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. Per quanto attiene alle norme per l'unificazione, il Consiglio si vale dell'opera di enti e di organizzazioni specializzate ».

Nota all'art. 5, terzo comma:

— Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983 è riportato nella nota all'art. 2, quarto comma.

(2187)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 gennaio 1985, n. **167.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari ad acquistare un immobile.

N. 167. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.100.000.000, l'immobile, costituito da un terreno recintato di complessivi mq 19.138, di cui mq 5.236 di superficie coperta comprendente fabbricato adibito a stabilimento industriale e adiacente edificio di tre piani, il tutto distinto in catasto al foglio 68, mappali 55, 57, 82, 88 e 91, sito in località Predda Niedda, di proprietà della Litotipografica cav. Attilio Poddighe S.p.a.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1985
Registro n. 4 Industria, foglio n. 32

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Li Gobbi, con sede in Terni, vocabolo Ponte Le Cave 7/B, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurolene S.p.a., con sede legale in Assisi, frazione Palazzo (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1984 al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Louisandré di Gubbio (Perugia), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fakta linoleum di Narni Scalo, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luisa Spagnoli, con sede e stabilimento in Perugia, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.I. - Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Gattinara (Vercelli), è prolugnata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.I. - Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Gattinara (Vercelli), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria, con sede in Palermo, unità di Pieve Vergonte (Novara), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Zavaglia Andrea, in Novi Ligure (Alessandria), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 27 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.I.A. di Repetto Pietro & C. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Viper, per il solo stabilimento di Borgaro Torinese (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast di Torino, è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Morando di Asti, è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fidass di Divano Dante & C., con sede e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 7 ottobre 1984 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto geografico De Agostini, officine grafiche, con sede legale, stabilimento ed uffici in Novara, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marietti coltelleria, con sede e stabilimento in Forno Canavese (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sugherificio Careddu, con sede e stabilimento in Canelli (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1984 al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Comino di Comino G. & C. di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimenti ed uffici della fonderia ghisa di Torino, della fonderia ghisa di Carmagnola (Torino), delle fucine di Torino e della trasformazione di Avigliano (Torino), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Allis, con sede in Stupinigi (Torino), stabilimenti in Lecce e Volvera (Torino) e filiali commerciali in Casoria (Napoli), Catania, Falconara, Rozzano e Verona, è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione, uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto grafico Bertello, in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.E. Nuova Bialetti, con sede e stabilimento di Omegna (Novara), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O/Cava meccanica, in Orbassano (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura abiti di Luserna S. Giovanni (Torino), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fergat, con sede e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giulio Einaudi editore, di Torino, in amministrazione straordinaria, sedi periferiche in Italia, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronic, centri di assistenza tecnica di Torino, Padova, Brescia e Genova, in liquidazione, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice di Massarosa (Lucca), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Massarosa, ora Fin Mass, in Massarosa (Lucca), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore di centoquarantanove impiegati dipendenti dello stabilimento di Acquacalda (Lucca), della S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in liquidazione, con sede in Firenze e uffici e magazzini in Firenze e Siena, è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone di Pinerolo (Torino), unità produttiva di Livorno, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piva & C. di Livorno, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Union Resurgo, con sede e stabilimento in Stagno (Livorno), è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Labrotermital di Livorno, è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salvarani S.p.a., con sede in Baganzola e stabilimenti in Baganzola (Parma) e Basilicanova (Parma), è prolungata al 25 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scic S.p.a., con sede e stabilimento in Parma, frazione Viarolo, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Italgres di Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azzurra Baby, con sede e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Biesse di Faenza (Ravenna), è prolungata al 9 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Fine, con sede legale in Sassuolo (Modena) e stabilimento in Sassuolo, Fiorano Modenese, Medolla (Modena), Veggia e Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla azienda Salcos, impegnata nei lavori di costruzione della strada di scorrimento veloce della dorsale Calabria, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 luglio 1984.
L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Li Gobbi, in Terni, vocabolo Ponte Le Cave 7/B è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Zavaglia Andrea di Novi Ligure (Alessandria), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie di Torino, in Torino, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.I.A. di Repetto Pietro & C. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 9 novembre 1984 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto grafico Bertello, in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), è prolungata al 1° settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.E. Nuova Bialetti, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O/Cava meccanica, in Orbassano (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura abiti di Luserna S. Giovanni (Torino), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provveder· al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronic, centri di assistenza tecnica di Torino, Padova, Brescia e Genova, in liquidazione, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salvarani S.p.a., con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti in Baganzola e Basilicanova (Parma), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scic S.p.a., con sede e stabilimento in Parma, frazione Viarolo, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Italgres di Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azzurra Baby, con sede e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Fine, con sede legale in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Sassuolo, Fiorano Modenese, Medolla (Modena), Veggia e Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Li Gobbi, con sede in Terni, frazione Ponte Le Cave 7/B, è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie di Torino, in Torino, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto grafico Bertello, in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), è prolungata al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura abiti di Luserna San Giovanni (Torino), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2369)

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a. - Azienda cotoni, stabilimento di Rovereto.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Industrie Pirelli S.p.a. - Azienda cotoni, stabilimento di Rovereto (Trento), prolungata fino al 25 marzo 1985.

(2367)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nones, in Trento, località Spini di Gardolo, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° agosto 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo sistemi industriali, sede legale in Genova e unità di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Himont, in Milano, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(2368)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige al decreto ministeriale 15 marzo 1985: « Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 74 del 27 marzo 1985).

Al terzultimo rigo del decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 2341 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « *14 febbraio 1985* », leggasi: « *14 gennaio 1985* ».

(2391)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Errata-corrige al bando relativo al concorso mediante scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 84 del 9 aprile 1985).

Nell'ultimo comma dell'art. 2 del bando citato in epigrafe, dove è scritto: « ... Per il conferimento dei tre posti di cui al punto *a*) del precedente art. 2, ... », leggasi: « ... Per il conferimento dei tre posti di cui al punto *a*) del precedente art. *1*, ... ».

(2377)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare alla sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare alla sezione di controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste.

Un sesto dei posti anzidetti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica:

a) di segretario o revisore capo;

b) di segretario o revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *D*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata nell'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario; contabilità di Stato.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) economia politica;

b) legislazione speciale sulla Corte dei conti;

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica metodologica ed economica.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma di laurea in originale o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Trieste.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 17 *giugno* 1985, *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttore di segreteria o di revisione in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1985
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 350

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000 possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . (provincia di . .) il . . . e residente dal (1) . . in . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, indetto con decreto presidenziale in data 1° aprile 1985.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . sito in . . via . . n. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata nell'art. 1.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ed eventuale recapito telefonico . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2378)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 6.

Interventi della regione Emilia-Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione della offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Emilia-Romagna concorre, con la presente legge, allo sviluppo dell'attività di commercializzazione svolta dagli operatori turistici associati, mediante la concessione di contributi per la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica, a livello regionale o locale, e per l'acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra la domanda e l'offerta turistica.

Art. 2.
Destinazione dei contributi

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 3, possono essere concessi:

a) a cooperative, a consorzi e a società consortili di imprenditori turistici, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbia almeno 50 soci con una disponibilità minima complessiva di 5000 posti-letto, se composti da imprenditori operanti sulla riviera emiliano-romagnola, e almeno 20 soci con una disponibilità minima complessiva di 2000 posti-letto, se composti da imprenditori operanti sul restante territorio regionale;

b) a consorzi di 2° grado, composti da non meno di 5 organismi associativi, costituiti nelle forme di cui al punto *a*), che, complessivamente, abbiano non meno di 50 soci con una disponibilità minima di 5000 posti-letto e che abbiano una adeguata struttura organizzativa e tecnica.

Sono imprenditori turistici, ai fini della determinazione dei requisiti minimi indicati al precedente primo comma, i gestori di aziende ricettive alberghiere ed extralberghiere indicate all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con esclusione degli affittacamere e dei gestori degli ostelli per la gioventù, di case per ferie e di alloggi agroturistici, che possono tuttavia aderire a tali organismi associativi, nonché le agenzie di viaggio che dimostrino di avere la disponibilità di almeno 5000 posti-letto ricettivi in aziende alberghiere ed extralberghiere. Le predette agenzie sono tenute a conservare i contratti relativi alla citata disponibilità di posti-letto.

Possono inoltre far parte degli organismi di cui al primo comma i gestori di pubblici esercizi e le imprese di viaggio che abbiano una disponibilità di posti-letto inferiore a quella sopra indicata al secondo comma.

Art. 3.
Entità di contributi e iniziative ammissibili

I contributi per la realizzazione di programmi promozionali o per la dotazione di impianti tecnologici, possono essere concessi in misura non superiore alle seguenti percentuali massime della spesa complessiva ammissibile:

25 % agli organismi associativi di cui al punto *a*) del precedente art. 2;

30 % ai consorzi di 2° grado di cui al punto *b*) del precedente art. 2.

I programmi promozionali dovranno articolarsi in progetti organici nei quali siano evidenziati gli obiettivi da perseguire, i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare, le iniziative preventivate e le modalità del loro svolgimento, i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguibili e un dettagliato preventivo di spesa.

I programmi promozionali ammissibili a contributo non potranno essere di importo inferiore a L. 100.000.000 con esclusione, nel computo, delle spese di gestione e di personale. La spesa minima per la dotazione di impianti tecnologici ammissibile a contributo non potrà essere inferiore a L. 20.000.000.

Con deliberazione del consiglio regionale, le somme di cui al comma precedente potranno essere modificate in relazione alle eventuali variazioni dei costi.

Art. 4.

Modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi

Le domande di contributo vanno presentate all'assessorato regionale al turismo entro il 30 aprile dell'anno precedente cui si riferiscono i programmi promozionali da realizzare. Entro lo stesso termine vanno altresì presentate le domande concernenti la realizzazione di impianti tecnologici.

Le domande dovranno essere corredate:

a) dal programma promozionale, redatto in conformità al precedente art. 3 e, nel caso riguardino anche la realizzazione di impianti tecnologici, da una relazione illustrativa sull'impianto e sulla sua utilizzazione, nonché da un dettagliato preventivo di spesa;

b) dalla copia dell'atto costitutivo e dallo statuto dei soggetti richiedenti;

c) dall'elenco dei soci esistenti alla data di presentazione della domanda, sottoscritto dal rappresentante legale. Per ciascun socio che sia titolare e gestore di impresa ricettiva dovrà essere indicata la denominazione dell'azienda, il relativo indirizzo e il numero dei posti-letto disponibili.

Per i consorzi di 2° grado dovranno essere allegati gli elenchi dei soci di ogni organismo consorziato sottoscritti dai relativi rappresentanti legali;

d) da una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica dell'organismo associativo;

e) nel caso non si tratti di prima richiesta, da una relazione dettagliata sui risultati conseguiti con il precedente programma incentivato dalla Regione.

Sulla base delle domande presentate, la giunta regionale entro sessanta giorni provvede, sentita la competente commissione consiliare, a determinare il piano delle iniziative e dei programmi da incentivare e alla formale concessione dei contributi. Nella determinazione del piano si dovrà tenere conto della validità dei singoli programmi promozionali e del loro coordinamento con quelli degli organismi regionali di promozione turistica, nonché della struttura organizzativa e tecnica ai fini della necessaria e conseguente attività di commercializzazione.

I contributi sono liquidati ed erogati entro trenta giorni dalla data di presentazione di una relazione consuntiva e della regolare documentazione di spesa.

Qualora la spesa, effettivamente sostenuta e documentata, sia inferiore a quella presa a base per la concessione del contributo, questo, in sede di liquidazione, viene proporzionalmente ridotto.

Il contributo viene invece revocato nel caso che la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia inferiore ai limiti previsti dal terzo comma del precedente art. 3 o, nel primo biennio di applicazione della presente legge, ai limiti previsti dal secondo comma del successivo art. 5.

Gli impianti acquistati con il contributo regionale devono mantenere la specifica destinazione d'uso per un periodo di cinque anni, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Norme transitorie

Per i programmi promozionali finalizzati alla stagione turistica 1986, le domande di contributo sono presentate all'assessorato regionale al turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel primo biennio di validità della presente legge possono essere concessi contributi nella misura massima del 20 % sulla spesa ammissibile per la realizzazione di programmi promozionali di importo non inferiore a L. 50.000.000 anche ad organismi associativi di operatori turistici con non meno di nove soci e con una disponibilità di almeno 500 posti-letto.

Art. 6.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L. 600.000.000 per il triennio 1985-87, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi accantonati nel bilancio pluriennale 1985-87, nell'ambito della sezione 3ª « Attività produttive »; settore 04, Programma 01, al cap. 86500 « Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento di sviluppo » di cui allo elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio per l'esercizio 1985, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 6, in corso di approvazione.

All'onere di L. 200.000.000 previsto a carico dell'esercizio 1985, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nell o stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500.

Per gli esercizi successivi al 1985 per gli interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica regionale o locale, sarà la legge di bilancio annuale a stabilire l'ammontare degli stanziamenti in base alle reali necessità nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Per la concessione di contributi per la dotazione di impianti tecnologici atti a favorire la commercializzazione turistica, si provvederà con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 marzo 1985

TURCI

(1818)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221